

□ **Interrogazione n. 137**

*presentata in data 10 marzo 2016*

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

**“Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa”**

a risposta orale

Premesso che:

- la Legge di stabilità anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, al comma 397 lettera d), dispone modificazioni al decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, ad oggetto “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa”, in particolare sostituendo all’articolo 6 i commi 6 e 7;
- sulla base dell’indicata normativa, “gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle Regioni (...) sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di soprannumero, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI, quindi dell’Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni”;

Considerato che:

- presso le Aziende sanitarie operano altrettanti dipendenti Autisti di ambulanza precari del SSR, nonché Autisti di ambulanza a tempo indeterminato che necessitano il riavvicinamento della propria prestazione lavorativa alla loro residenza e nucleo familiare;

## **INTERROGA**

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) quali sono le azioni che intende intraprendere per il riassorbimento del personale a tempo indeterminato della Croce Rossa Italiana;
- 2) se ritiene la figura giuridica di “Autista soccorritore” essere compatibile con i profili organizzativi presenti nelle Aziende sanitarie;
- 3) come intende inquadrare il personale in soprannumero della Croce Rossa Italiana;
- 4) qual’è il numero degli Autisti di ambulanze precari del SSR attualmente in attesa di essere assunto a tempo indeterminato e quali disposizioni sono state date per la “stabilizzazione” degli stessi.